

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1990

Innovazioni in materia di Fondo di previdenza per il personale di volo

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 31 ottobre 1988, n. 480, modificando l'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, la quale disciplina il trattamento previdenziale del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, ha introdotto il concetto di «neutralità» dei periodi di servizio senza retribuzione (o con retribuzione e ridotta) ai fini del calcolo della misura della pensione.

Se da un lato tale norma appare giustificata dalla considerazione di evitare che tali periodi abbiano ripercussioni sull'ammontare della pensione, dall'altro essa si rivela anormalmente penalizzante per i naviganti chiamati a funzioni pubbliche elettive o sindacali, i quali, al fine di meglio adempiere ai propri compiti, scelgono di usufruire dell'istituto dell'aspettativa senza assegni;

ciò in quanto, qualora al termine di detta aspettativa, il periodo di servizio intercorrente fino al momento dell'abbandono del servizio per ritirarsi in quiescenza fosse inferiore ai cinque anni, si avrebbero conseguenze negative sull'importo della pensione, in quanto la retribuzione presa come base di calcolo verrebbe ad essere quella relativa all'epoca precedente il periodo di aspettativa, con le ovvie ripercussioni sull'ammontare dell'assegno pensionistico.

Tale fatto tra l'altro costituisce una discriminazione fra i naviganti e gli altri lavoratori, per i quali, in presenza della medesima fattispecie, la normativa generale dell'INPS prevede l'adeguamento degli elementi retributivi, sui quali commisurare

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i contributi figurativi, in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica relativamente ai periodi trascorsi in aspettativa. (Circolare INPS n. 337 C. e V. del 23 maggio 1973).

Inoltre, esso appare in contrasto con il dettato dell'articolo 2, secondo comma,

della legge 27 dicembre 1985, n. 816, che prevede che il periodo trascorso in aspettativa sia considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato.

Per le considerazioni di cui sopra, viene sottoposta agli onorevoli Senatori l'illustrata iniziativa legislativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e successivamente dall'articolo 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Qualora detti periodi di servizio senza retribuzione siano dovuti all'applicazione dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, essi non saranno considerati neutri ma come periodi di servizio effettivamente prestato.

2-ter. Per il calcolo della pensione, verranno considerati gli elementi retributivi di cui all'articolo 13, spettanti, per gli stessi periodi, ad un iscritto avente qualifica, grado e anzianità pari a quelli del pensionando, in servizio presso la stessa società».